

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

Bari, 28.3.2012

Egr. sig.
Sindaco del Comune di Porto
Cesareo
dott. Salvatore Albano

Invio tramite PEC a:

- protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
- urbanistica.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

(anticipata via fax) 0833 858350

Egr. sig.
Responsabile del Settore V -
Assetto Territorio – Ambiente
del Comune di Porto Cesareo
Dott. Tarcisio Basile

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Port Cesareo del 12.3.2012. Segnalazione Urgente.

In nome e per incarico dell'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, con sede in Bari alla via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e l.r.p.t. Dott. Geol. Alessandro Reina, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine del 16.3.2012, punto B.11.3, che elegge ai presenti fini domicilio presso il mio studio in Bari alla via Cardassi 58, espongo quanto segue.

Con deliberazione di G.C. n. 122 del 29.12.2011, codesto Comune esprimeva la volontà di procedere alla redazione del Piano Comunale delle Coste e demandava al Responsabile del Settore V (Assetto Territorio - Ambiente - Urbanistica - Edilizia - Condono Edilizio - Sportello Unico dell'edilizia - Lavori Pubblici - Patrimonio Demanio) di individuare e incaricare, nelle forme di legge, il professionista esterno cui affidare l'incarico di redigere il piano in parola.

Con determinazione n. 83 Reg. Gen. del 9.3.2012, dunque, il citato Responsabile del Settore V, premesso che *“con deliberazione di G.R. n. 2273 del 13/10/2011 pubblicata sul BURP n. 174 del 09/11/2011, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Coste (P.R.C.), importante strumento di pianificazione dell'area costiera, con finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative”* e che *“i comuni costieri, così come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 17/2006, devono dotarsi di propri Piani Comunali delle Coste (P.C.C.), in conformità alle linee guida, agli indirizzi ed ai criteri forniti dal P.R.C.”*, proponeva *“di conferire apposito incarico a tecnico abilitato esterno, stante l'impossibilità per l'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere direttamente per gli innumerevoli compiti allo stesso affidati?”*.

Con l'avviso in oggetto, infine, il predetto Responsabile, stante la *“necessità di affidare a professionalità esperte esterne”* l'attività di *“redazione del Piano Comunale delle Coste”*,

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

comunicava l'intenzione dell'Amministrazione di "individuare tra i soggetti disponibili coloro che hanno i requisiti sulla base della documentazione presentata" al fine di formare un elenco di esperti.

Senonché, con una clausola invero connotata da eccessiva genericità, nell'avviso in oggetto si prevede che "L'elenco di professionisti dovrà essere formato da esperti di pianificazione (Arch./Ing.) e/o studi associati di professionisti".

Analoga indicazione è contenuta nella determina n. 83 del 9.3.2012, preceduta dall'espressione "a titolo indicativo (...)".

A tal riguardo, più iscritti all'Ordine mio assistito hanno espresso la preoccupazione per cui tale clausola potrebbe essere interpretata nel senso di escludere i geologi dalla partecipazione alla procedura in parola, non risultando espressamente contemplata la categoria professionale dei Geologi; ciò nonostante gli appartenenti a quest'ultima possono senza dubbio ritenersi "esperti di pianificazione" e le attività professionali in cui si articolerà l'incarico *de quo* rientrano indubbiamente nell'ambito delle competenze dei medesimi.

A tal fine si segnala che il vicino Comune di Nardò, per identica procedura selettiva con lo stesso oggetto, ha espressamente indicato tra le figure richieste quella del geologo, a riprova dell'indubbia riconducibilità delle competenze tecniche e professionali richieste all'ambito della figura professionale del geologo.

A tal proposito si rammenta che, all'art. 1 dell'avviso, rubricato "Oggetto dell'incarico, durata e compenso", codesto Comune indicava dettagliatamente le attività che il candidato dovrà portare a compimento, ossia:

"a) Redazione del Piano Comunale delle Coste conformemente alle regole generali dettate dalla Regione Puglia con la L.R. n. 17/2006 e s.m.i., con il Piano Regionale delle Coste ed in particolare con le "Istruzioni Tecniche", per la redazione del P.C.C., approvate dalla Regione Puglia con determina dirigenziale, n. 405 del 06/12/2011, del Servizio Demanio e Patrimonio, che quest'ultime si intendono qui interamente riportate e fatte salve;

b) Redazione degli elaborati grafici e tecnici costituenti il P.C.C. in conformità, sia dal punto di vista dei contenuti che della relativa informatizzazione prevista, al punto 4 lettera A e seguenti, e lettera B e seguenti delle "Istruzioni Tecniche" per la redazione del P.C.C., approvate dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 405 del 06/12/2011 del Servizio Demanio e Patrimonio.

c) Individuazione, ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. n.17/2006, delle aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso;

d) Verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Porto Cesareo per l'utilizzazione delle aree in concessione nelle stesse indicate;

e) Verifica della conformità al Piano Regionale delle Concessioni Demaniali Marittime esistenti per l'esercizio delle attività;

f) Redazione del Piano in conformità alle linee guida emanate dalla Regione Puglia, tenendo in debito conto le peculiarità paesaggistiche del territorio programmando interventi tesi allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dello stesso;

g) Supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di approvazione del Piano;

h) Di tener conto delle indicazioni in materia di gestione del territorio dettate dal Piano Urbanistico Generale (PUG) di Porto Cesareo in itinere;

i) eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in forza dei pareri e/o prescrizioni espressi dagli Enti preposti".

Inoltre, all'art. 2, tra i "Requisiti generali e speciali per l'ammissione" alla selezione *de qua*, si richiede, tra l'altro, il "Possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

strettamente connessa allo sviluppo dei contenuti riportati all'art.1" e la "Conoscenza dei programmi e delle tecniche per l'utilizzo, l'implementazione e la consultazione di Sistemi Informativi Geografici e GIS".

Orbene, non è chi non veda la piena corrispondenza e coerenza tra la preparazione accademica e professionale propria dei Geologi e lo svolgimento delle attività suindicate: a riprova di quanto precede è sufficiente esaminare l' art. 41 DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

Tale norma, infatti, nell'elencare le competenze professionali proprie dei Geologi, prevede che: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, co.2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel co.2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di **progettazione degli interventi geologici** e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; [...]

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; [...]

i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteo climatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); [...]

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, co.2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); [...]

f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; [...]

b) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteo climatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; [...]

La *lex specialis* surriportata, per quanto precede, se interpretata in senso preclusivo

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

alla partecipazione dei geologi alla selezione, si rivelerebbe illegittima e lederebbe, altresì, in modo manifesto gli interessi e le prerogative dell'intera categoria professionale rappresentata dall'Ordine mio assistito, non essendovi ragione alcuna per non includere i geologi nell'elenco di esperti di cui all'avviso in oggetto.

L'unica interpretazione conforme a legge della *lex specialis*, pertanto, deve ritenersi quella che consente la partecipazione dei geologi alla selezione in questione e senza che ciò comporti alcuna forzatura del tenore letterale delle clausole dell'avviso in parola.

Infatti, nell'avviso stesso si legge: "*Possono in ogni caso partecipare all'avviso pubblico i candidati in possesso di titoli equipollenti a quelli indicati*" e che "*L'elenco di professionisti dovrà essere formato da ... studi associati di professionisti*".

Nulla osta, pertanto, anche sotto il profilo letterale, ad ammettere l'inclusione dei Geologi nella lista di esperti in questione, sia in forma singola sia, a maggior ragione, in forma associata.

Tutto ciò premesso, si invita formalmente codesto Comune a tener conto di quanto appena motivatamente dedotto e segnalato ed a interpretare le norme dell'Avviso nel senso auspicato; si invita quindi ad ammettere alla procedura le domande di partecipazione che siano pervenute da parte di geologi, evitando così di inficiare l'esito del procedimento nel suo complesso e prevenire vicende contenziose diversamente non evitabili, sia da parte dello scrivente Ordine sia da parte dei suoi iscritti qualora le domande di ammissione fossero illegittimamente sanzionate con l'esclusione dal procedimento.

Distinti saluti.

Avv. Marco Lancieri

